



LEGGE 30 gennaio 1987 n. 17 (pubblicata il 12 febbraio 1987)

Regolamentazione dei trasferimenti per sopraggiunti motivi di salute

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 30 gennaio 1987.

Art. 1

Il dipendente che per sopraggiunti motivi di salute, fatti salvi gli articoli 42 e 44 ed il 2° comma dell'art. 25 della Legge Organica, non riesce a svolgere le funzioni ed i compiti richiesti dalla posizione di lavoro può essere trasferito ad altro posto, con i criteri del 2° comma dell' art. 25 della Legge Organica, su disposizione della Commissione Consultiva.

Art. 2

Il Capo del Personale, sentito il riferimento motivato dei Dirigenti dei singoli Uffici, dispone con proprio provvedimento, che il dipendente per il quale, a causa di sopraggiunti motivi di salute, sussistono situazioni consistenti e ricorrenti da presumere la diminuzione della capacità di lavoro e professionale inerente al posto ricoperto con grave pregiudizio della qualità del servizio o attività dell'Ufficio, sia sottoposto ad esame della Commissione di cui all'art. 100 della Legge 22 dicembre 1972 n. 41.

Art. 3

La Commissione Medica Collegiale trasmette il proprio referto motivato al Capo del Personale, il quale lo comunica al dipendente che ha facoltà di ricorrere a norma del 3° comma dell'art. 100 della Legge 22 dicembre 1972 n. 41.

Il Capo del Personale sottopone il referto definitivo della Commissione Medica Collegiale all'esame della Commissione Consultiva.

Art. 4

La Commissione Consultiva, sulla base dei riferimenti può disporre:

a) la permanenza del dipendente nel proprio posto di lavoro;

b) il suo distacco temporaneo in altro posto previsto o non dell'organico, confacente alle condizioni di salute del dipendente stesso. Il distacco temporaneo può avere la durata massima di 1 anno, trascorso tale termine si attua il trasferimento definitivo.

Durante il periodo di distacco è ammessa la sostituzione per l'intero periodo;

c) il trasferimento del dipendente in un posto d'organico adeguato alla qualifica professionale e confacente alle condizioni di salute e professionali del dipendente stesso. Con il trasferimento è escluso il periodo di prova.

Nei casi di cui ai punti b) e c) la Commissione propone in una prima fase al dipendente il distacco temporaneo o il trasferimento. Qualora il dipendente non accetti quanto proposto, si provvede d'ufficio.

Il dipendente distaccato o trasferito conserva a tutti gli effetti il trattamento economico della qualifica di provenienza.

Art. 5

Contro la deliberazione definitiva della Commissione è ammesso ricorso al Giudice delle Appellazioni per le Cause Civili costituito come Magistrato Amministrativo. Il ricorso non sospende l'esecutività della deliberazione.

Art. 6

La presente legge entra in vigore il 5° giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 3 febbraio 1987/1686 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Giuseppe Arzilli - Maurizio Tomassoni

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Alvaro Selva